

Statuto dell' Associazione Fotografica IL SALMASTRO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Il giorno 12 Ottobre 2006 su iniziativa dei seguenti soci promotori: Alessandro Gori, Matteo Lorenzetti, Matteo Morelli, Silvia Nenciati, Filippo Restuccia e Riccardo Rossi, si è tenuta a Livorno, l'Assemblea costitutiva dell' "Associazione Fotografica il Salmastro", i cui fini ed il cui ordinamento sono espressi nello Statuto approvato ad unanimità dall'Assemblea.

Art. 2 - SCOPI

L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopi di lucro.

Essa persegue le seguenti finalità:

- a) Promozione e diffusione della cultura fotografica in tutte le sue forme ed espressioni;
- b) Sviluppare l'associazionismo di fotoamatori e di appassionati della fotografia in genere;
- c) Svolgere un'attività didattica della fotografia aperta a tutti, mediante l'organizzazione di corsi, seminari, workshop, mostre, serate, concorsi, etc.;
- d) Presenza a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- e) Organizzare e realizzare, anche per conto di terzi: manifestazioni, mostre, rassegne e concorsi fotografici nazionali e internazionali;
- f) Incentivare scambi culturali, gemellaggi fotografici con altri gruppi e associazioni culturali;
- g) Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, consorzi e cooperative che perseguono scopi e finalità affini. Aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi similari;
- h) Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dall'obbligatorietà del bilancio e si deve avvalere delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

Art. 3 - SOCI

L'Associazione Fotografica è formata da Soci effettivi.

Possono far parte dell'associazione in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali e ricreative svolte dall'associazione che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Le domande di associazione sono valutate dal Consiglio che delibera su di esse a maggioranza dei componenti.

Sono Soci effettivi tutti coloro che risultano in regola con la quota sociale.

La quota annua d'associazione deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno.

I Soci dell' Associazione Fotografica hanno diritto a:

- a) ricevere la tessera dell' Associazione Fotografica e una copia del Regolamento;
- b) usufruire dei locali eventualmente a disposizione dell' Associazione e dei materiali in suo possesso;
- c) segnalare nuove iniziative utili a migliorare l'attività dell' Associazione Fotografica;
- d) partecipare a tutte le attività dell' Associazione.
- e) rivestire cariche in seno ad essa.
- f) rappresentare altri soci nelle Assemblee e farsi rappresentare nelle stesse.

La qualifica di Socio, ed i diritti connessi, si perdono per mancato rinnovo, con dimissioni scritte al Consiglio, o in caso di comportamento scorretto nei confronti dell' Associazione Fotografica, che porta all'inevitabile provvedimento di radiazione (deliberata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio e successivamente ratificato dall'Assemblea) .

Art. 4 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA

Sono organi del Gruppo Fotografico:

- 1) l'Assemblea dei Soci effettivi;
- 2) il Consiglio;
- 3) il Presidente.

Art. 5 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie

dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

1. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche da metà più uno dei componenti il consiglio.
3. Le assemblee sono presiedute dal presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.
4. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
5. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale, indicante l'ordine del giorno, le decisioni prese, ed i nominativi dei presenti, firmato dal presidente della stessa e dal segretario, e da almeno due componenti del consiglio. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 6 - ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo dieci giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

Art. 7 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita ove siano presenti almeno due terzi degli aventi diritto al voto. Qualora non sia raggiunta tale maggioranza, l'Assemblea Straordinaria dovrà essere riconvocata in altra data.

Le modifiche al Regolamento dovranno essere approvate dai due terzi dei Soci effettivi presenti in Assemblea.

Art. 8 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 9 - CONSIGLIO

Il consiglio è composto da un numero minimo di tre membri, se l'associazione è costituita fino a 10 soci, al superamento di tali iscritti, il consiglio dovrà essere composto da almeno cinque fino ad un massimo di undici membri eletti dall'assemblea. Il consiglio nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere, ed assegna gli incarichi ai Consiglieri e/o ad altri soci selezionati per specifiche competenze e/o caratteristiche.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il consiglio rimane in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative .
Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità il voto del presidente è determinante.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione dal segretario e da due consiglieri. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Il consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Art. 10 - COMPITI DEL CONSIGLIO

Sono compiti del consiglio:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al presente statuto;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 11 - DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 12 - PRESIDENTE

Il presidente coordina l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

E' scelto a seguito delle votazioni per l'elezione del consiglio tra i membri eletti.

Egli rappresenta il Circolo Fotografico nei confronti di terzi.

Avrà potere di firma nei confronti di terzi e il compito di coordinare l'attività del Consiglio Direttivo nonché di presiedere l'Assemblea dei Soci.

Per particolari funzioni può delegare i poteri ad uno o più dei consiglieri.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento di tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, oltre che in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 13 - SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario Tesoriere viene eletto nell'ambito del Consiglio o da un socio segnalato dal Consiglio stesso. Egli ha il compito principale di sovrintendere alla gestione finanziaria dell'associazione, avendo l'incarico della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato scritto del consiglio direttivo, periodicamente ha l'obbligo di sottoporre al controllo del Consiglio la situazione contabile, che deve risultare sempre chiara e disponibile a qualsiasi riscontro.

Il segretario redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza oltre che a curare, congiuntamente con il Presidente, la documentazione di tutte le attività dell'associazione.

In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito nelle funzioni da un consigliere incaricato.

Art. 14 - IL RENDICONTO

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare sulla base degli elementi forniti da tesoriere. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 15 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.

Art. 16 - PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, da eventuali contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Art. 17 - NORME FINALI e SCIoglimento

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, l'eventuale scioglimento è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione e dei beni in suo possesso.

La destinazione del patrimonio residuo sarà a favore esclusivamente di associazioni benefiche.

Art. 18 - DECORRENZA

Il presente Regolamento va in vigore dalla data della sua approvazione e sostituisce ogni altra normativa preesistente.

Letto e approvato e sottoscritto dall'Assemblea dei Soci in Livorno il 12 Ottobre 2006.